

0000353 | 30/11/2015  
CAL\_MARCHE | A



**CORTE DEI CONTI**

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0002833-30/11/2015-SC\_MAR-T71-P

Al Presidente  
del Consiglio delle Autonomie locali  
delle Marche  
Piazza Cavour, 23  
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di Castelfidardo - Vs. nota prot. n. 318 del 06.11.2015.  
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 189/2015/PAR approvata nell'adunanza del  
26.11.2015 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria  
Dr. Carlo SERRA



Deliberazione n. 189 /2015/PAR

CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE  
nella Camera di consiglio del 26 novembre 2015  
composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI – Presidente f.f.
- Primo Ref. Pasquale PRINCIPATO – Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

\* \* \*

**PARERE**

**COMUNE DI CASTELFIDARDO (AN)**

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la deliberazione n. 77/PAR/2013 resa da questa Sezione ed avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'attivazione della funzione consultiva;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Castelfidardo con nota prot. 18054 del 3 novembre 2015 pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali con nota prot. 332 del successivo 13 novembre 2015 ed assunta al protocollo (n. 2164) in pari data;

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Primo Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

**FATTO**



Il Comune di Castelfidardo, con nota a firma del Sindaco p.t. ha formulato, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L.131/03, una richiesta di parere in ordine alla destinazione dei proventi afferenti alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e, segnatamente, in ordine alla corretta finalizzazione degli stessi alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 208 e 142 comma 12 bis e ter del codice della strada.

**Richiamati, in particolare,**

- il disposto di cui all'art. 142 comma 12 bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 a mente del quale *"I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni (...) sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni (...), e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater"* prevedendosi, peraltro, che *"le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione"*;
- le modalità osservate dal Comune, ed avallate dal precedente Collegio dei revisori, per la contabilizzazione delle entrate rivenienti da sanzioni accertate sulla SS 16 operata in ossequio al principio generale fissato dall'art. 208 del codice della strada in luogo di quello speciale evocato dall'art. 142 comma 12 bis dello stesso codice ritenuto non applicabile, al caso di specie, in ragione della cennata esclusione;
- altresì, a conforto della bontà del proprio operato, il parere n. 2144 reso in data 8 maggio 2013 dalla IV Divisione del Ministero Infrastrutture e Trasporti, in relazione all'esclusione dall'ambito di applicabilità del comma 12 bis del citato art. 142 del codice della strada della SS 16 Adriatica, in quanto arteria oggetto di concessione Anas;
- le osservazioni critiche formulate, sul punto, dal nuovo Organo di revisione che, per l'effetto, ha reso parere non positivo (in termini di non attendibilità, di non coerenza e di non congruità) con riguardo al bilancio di previsione 2015, facendo applicazione delle coordinate interpretative poste a fondamento del parere n. 96/2014/PAR della Sezione regionale di controllo per il Molise circa il carattere di specialità della previsione di cui all'art. 142 comma 12 bis del codice della strada, rispetto al disposto di cui all'art. 208, e circa il vincolo di destinazione previsto dal successivo comma 12 ter;
- la diversa prospettazione formulata dall'Anci - compulsata dall'ente - con note in data 23 luglio 2015 ed in data 15 ottobre 2015 ;

**il Comune istante chiede, partitamente,**

- se, nel caso di specie, debba applicarsi l'art. 208 o 142, commi 12 bis e 12 ter del Codice della strada;
- se, laddove risulti applicabile l'art. 142, commi 12 bis e 12 ter del Codice della strada, i proventi contravvenzionali possano essere utilizzati dall'ente "per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi

comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno”;

- se, nell'ipotesi di risposta positiva, tra le spese relative al personale possano essere ricondotte, oltre alle spese di personale flessibile, anche le altre spese di personale, addetto alla vigilanza ed alla relativa sicurezza, di natura stabile (quali quelle a tempo indeterminato), stante anche la differente previsione rispetto a quella dell'art. 208, comma 5 bis (che prevede espressamente la possibilità di destinare le relative risorse in materia di personale esclusivamente per assunzioni stagionali a tempo determinato o per forme flessibili).

#### MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

- **In ordine alla ammissibilità ed alla ricevibilità della richiesta di parere:**

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.


Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (cfr. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.

Ebbene, sul punto, rileva il Collegio come l'istanza che ne occupa possa ritenersi ricevibile, essendo pervenuta alla Sezione – conformemente alle modalità procedurali previste dalla menzionata deliberazione n. 77/PAR/2013 – per il tramite del Cal e come la stessa soddisfi il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere.

La richiesta perviene, invero, dal Comune – Ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui all'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C.conti, Sez.Aut.del.13/07) – ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare – *ex lege* – della rappresentanza istituzionale.

Difformi conclusioni devono, tuttavia, trarsi con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva.

A tal riguardo deve, invero, evidenziarsi come la questione all'esame del Collegio, pur riferibile alla materia della contabilità pubblica così come interpretata dalla giurisprudenza,



Corte dei conti (cfr. deliberazione 5/AUT/2006 e nonché, da ultimo, per quanto di interesse deliberazione SS.RR. 54/2010), interferisca con la funzione di controllo intestata a questa Sezione e, segnatamente, con le specifiche verifiche ai svolte ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss legge 266/2005.

D'altro canto non appare superfluo evidenziare come la richiesta che ne occupa, anche in ragione del parere non positivo (in termini di non attendibilità, di non coerenza e di non congruità) formulato dal Collegio dei revisori, si iscriva nell'ambito di una *querelle* tra l'amministrazione e l'organo di revisione economico-finanziaria compiutamente evidenziata nell'istanza rivolta alla Sezione e nella documentazione allegata a corredo (cfr. quesiti inviati all'Anci in data 23 luglio 2015 ed in data 15 ottobre 2015): a tal riguardo rileva, peraltro, il Collegio che il bilancio di previsione risulta approvato sin dal 24 aprile 2015 giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 35.

Ne consegue il carattere concreto della fattispecie posta all'attenzione del Collegio laddove è, di contro, principio pacificamente acquisito che la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti possa legittimamente svolgersi unicamente con riferimento a questioni di carattere generale e da un punto di vista astratto onde evitare sovrapposizione con le funzioni di amministrazione incompatibili con la funzione di terzietà e di indipendenza della Corte medesima.

Da ultimo rappresenta, peraltro, il Collegio come la giurisprudenza contabile si sia, in diverse occasioni, pronunciate sulla materia di cui trattasi e sulla corretta finalizzazione dei proventi rivenienti da sanzioni per violazione del codice della strada fissando principi che ben potranno orientare l'esercizio dei poteri discrezionali intestati all'Ente (cfr. oltre alla citata Sez. Reg. controllo Molise, 96/2014/PAR; Sez. Reg. controllo Piemonte 34/2014/PAR; Sez. Reg. controllo Toscana, 104/2010/PAR)

**P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per le Marche dichiara l'inammissibilità della richiesta di parere. La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria del Comune di Castelfidardo ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 26 novembre 2015.

Il relatore

Valeria Franchi

*Valeria Franchi*

Il Presidente f.f.

Andrea Liberati

*Andrea Liberati*

Depositato in segreteria in data

DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

Dr. Carlo SERRA

*Carlo Serra*

27 NOV. 2015



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.51602937 del 27/11/2015